



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

## DECRETO-LEGGE “CURA-ITALIA”

a cura Ufficio Studi ASAPS

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 18 del 17.3.2020 (cd. “Cura Italia”), recante “**Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19**”.

Il provvedimento in oggetto, tra le diverse disposizioni urgenti, prevede anche una serie di novità che coinvolgono gli organi di polizia stradale, polizia giudiziaria e le procedure connesse a varie norme del Codice della Strada ed altri importanti aspetti per gli operatori del settore.

In particolare:

- **l’art. 83**, comma 1, che prevede che dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei **procedimenti civili e penali** pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio **a data successiva al 15 aprile 2020**;
- **l’art. 92**, comma 4, in materia di **revisione dei veicoli a motore**, prevede che i mezzi di trasporto da sottoporre a revisione (art. 80 C.d.S.) ovvero a visita e prova (art. 75 e 78 C.d.S.) da effettuare entro il 31 luglio 2020, **sono autorizzati a circolare fino al 31 ottobre 2020**;
- **l’art. 103**, comma 2, prevede che i **certificati di abilitazione professionale**, in scadenza di validità dal 31 gennaio al 15 aprile 2020, conservano la loro validità **fino al 15 giugno 2020**; stessa proroga **del 15 giugno 2020** anche per i **permessi provvisori di guida**, rilasciati ai sensi dell’art. 59 della Legge nr. 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, nonché **agli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a)** ai conducenti che hanno compiuto i 65 anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. e **ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b)** ai conducenti che hanno compiuto 60 anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone;
- **l’art. 103**, comma 3, le **carte di qualificazione del conducente, i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose**, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati di validità (ai sensi di Decreto MIT in corso di pubblicazione) **fino al 30 giugno**

## **2020;**

- **l'art. 104**, proroga sino al 31.08.2020 la validità dei **documenti di riconoscimento e d'identità rilasciati dalla pubblica amministrazione** che siano scaduti o in scadenza dopo l'entrata in vigore del D.L. "cura Italia" (17 marzo 2020); in sintesi sono prorogati i seguenti documenti:
- le **patenti di guida** in scadenza dal 31 gennaio 2020 essendo anche documenti di riconoscimento (art. 35 DPR 28 dicembre 2000, nr. 445) sono prorogate di validità fino al **31 agosto 2020**;
- ogni documento di riconoscimento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;
- la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare, compreso il pass disabled;
- ogni documento d'identità elettronico, analogo alla carta d'identità elettronica, rilasciato dal Comune fino al compimento del quindicesimo anno di età;
- si precisa che **la validità ai fini dell'espatrio resta limitata** alla data di scadenza indicata nel documento;
  
- **l'art. 108, comma 1**, in materia di svolgimento del servizio postale, stabilisce le modalità che devono essere effettuate dagli operatori postali, per procedere alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccogliergli la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.
  
- **l'art. 108, comma 2, indica che la somma di cui all'art. 202, comma 2 del CdS, dal 17 marzo al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.**
  
- **l'art. 115, comma 1, relativamente allo "straordinario delle Polizie Locali" indica che le risorse non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dalla normativa vigente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio;**
  
- **l'art. 115, comma 2, prevede un fondo presso il Ministero dell'Interno per l'intero anno 2020, per contribuire all'erogazione dei compensi per il lavoro straordinario di cui sopra e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale delle Polizie Locali;**
  
- **l'art. 125, comma 2**, in materia di proroga dei termini nel settore assicurativo, stabilisce che dal 17.3.2020 (data di entrata in vigore del D. L. n.18/2020) e sino al 31 luglio 2020, il termine entro cui *"l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni"*; **in altre**

**parole, fino al 31 luglio 2020, il periodo di comporto per le assicurazioni RCA, passa dagli attuali 15 a 30 giorni.**

ASAPS